CAMERA DEI DEPUTATI N. **1921-A**

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(LETTA)

DAL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(ALFANO)

E DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(CANCELLIERI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(ALFANO)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(SACCOMANNI)

Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria

Presentato il 23 dicembre 2013

(Relatore per la maggioranza: **ERMINI**)

NOTA: La II Commissione (Giustizia), il 30 gennaio 2014, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1921 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

esso reca un contenuto omogeneo, in quanto introduce un complesso di misure finalizzate a ridurre le presenze nelle carceri, incidendo sia sui flussi di ingresso che su quelli in uscita dal circuito penitenziario, e a rafforzare gli strumenti di tutela dei diritti delle persone detenute o sottoposte a restrizione della libertà personale;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

il decreto-legge innova in più punti l'ordinamento vigente non sempre effettuando gli opportuni coordinamenti con il previgente tessuto normativo; in particolare:

l'articolo 2, comma 1, lettera *a*) – che modifica l'articolo 73, comma 5, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), sostituendo la circostanza ivi prevista con un'autonoma fattispecie di reato – non coordina con la nuova disposizione il contenuto dell'articolo 380, comma 2, lettera *h*), del codice di procedura penale, il quale prevede l'arresto obbligatorio in flagranza per i delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'articolo 73, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo;

l'articolo 6, comma 1, lettera *c*), introduce, nell'ambito dell'articolo 16 del testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), un nuovo comma 5-*bis*, il quale prevede la diretta espulsione del cittadino straniero da parte del questore, ancorché il comma 6 del medesimo articolo, anche a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge, continui a mantenere la competenza ad adottare il provvedimento di espulsione in capo al magistrato di sorveglianza;

l'articolo 7, comma 2, secondo periodo, dispone che i componenti del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private dalla libertà personale "(...) sono nominati, previa delibera del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le competenti commissioni parlamentari", ancorché la legge 12 gennaio 1991, n. 13, all'articolo 1, comma 1, lettera ii), disponga in via generale che "tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri" debbano essere adottati nella forma di decreto del Presidente della Repubblica;

il decreto-legge, all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), laddove modifica l'articolo 16, comma 5, secondo periodo, del testo unico

sull'immigrazione allo scopo di ampliare le ipotesi di espulsione come misura alternativa alla detenzione, reca una previsione di cui dovrebbe essere chiarita la portata applicativa nella parte in cui dispone che l'espulsione è consentita per i delitti previsti dal testo unico per i quali sia stabilita la pena detentiva superiore nel massimo a 2 anni. Ciò in quanto, da un lato, non sembrerebbero esservi nel testo unico delitti per i quali la pena edittale sia quella della reclusione inferiore o pari nel massimo a 2 anni e, dall'altro, in quanto il primo periodo del comma 5 dell'articolo 16 – presumibilmente solo con riferimento ai reati non contemplati dal testo unico – prevede in via generale che l'espulsione possa essere disposta anche nel caso di delitti puniti con pena superiore a due anni (la disposizione succitata fa infatti riferimento anche a delitti per i quali la pena ancora da scontare sia pari o inferiore a due anni);

sul piano della corretta formulazione del testo:

il decreto-legge, all'articolo 7, comma 3, primo periodo, laddove dispone che "*I componenti del Garante nazionale [dei diritti delle persone detenute o private dalla libertà personale] non possono assumere cariche istituzionali, anche elettive, ovvero incarichi di responsabilità in partiti politici*", reca una disposizione che dovrebbe essere maggiormente circostanziata ed in relazione alla quale dovrebbe nel contempo essere valutata la sostituzione del divieto di assumere cariche o incarichi con quello di ricoprire cariche o incarichi, uniformando così la terminologia utilizzata a quella di altre analoghe normative vigenti (si veda, a titolo meramente esemplificativo, l'articolo 2, comma 3, della legge 12 luglio 2011, n. 112, relativa all'istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, che dispone che "Per tutta la durata dell'incarico il titolare dell'Autorità garante" non può rivestire cariche elettive né "ricoprire cariche o essere titolare di incarichi all'interno di partiti politici o di movimenti di ispirazione politica");

il decreto-legge, all'articolo 3, comma 1, lettera *h*), che introduce nell'ordinamento penitenziario il nuovo articolo 58-*quinquies*, laddove richiama, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale, reca un rinvio normativo generico che dovrebbe essere circostanziato, individuando le disposizioni concretamente applicabili;

infine, il disegno di legge non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) ed è sprovvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); alla relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione è allegata una tautologica dichiarazione di esenzione dall'obbligo di redigerla;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

per quanto detto in premessa, all'articolo 6, comma 1, lettera *a*) – che modifica il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 16 del

testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) – si chiarisca la portata applicativa della previsione in base alla quale l'espulsione è consentita per i delitti previsti dal testo unico per i quali sia stabilita la pena detentiva superiore nel massimo a 2 anni; si provveda altresì a chiarire il rapporto tra la succitata disposizione e quella contenuta al primo periodo del comma 5 dell'articolo 16, che prevede che l'espulsione possa essere disposta anche nel caso di delitti puniti con pena superiore a due anni;

per quanto detto in premessa, all'articolo 7, comma 3, primo periodo, si valuti la sostituzione del termine "assumere" con il termine "ricoprire", più appropriato e utilizzato in altre analoghe normative vigenti;

per quanto detto in premessa, all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), si coordinino le nuove previsioni inserite all'articolo 73, comma 5, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), con quelle di cui all'articolo 380, comma 2, lettera *h*), del codice di procedura penale, il quale continua a richiamare la disciplina previgente.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

per quanto detto in premessa, all'articolo 6, comma 1, lettera *c*), si dovrebbero coordinare le previsioni inserite nel nuovo comma 5-*bis* dell'articolo 16 del testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) con quelle contenute al comma 6 del medesimo articolo, in quanto le due norme affidano la competenza ad adottare il provvedimento di espulsione del cittadino straniero a due soggetti diversi;

all'articolo 7, comma 2, laddove dispone che i componenti del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale siano nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa delibera del Consiglio dei ministri – alla luce del quadro normativo vigente richiamato in premessa – si valuti se non sia opportuno modificare la disposizione in oggetto nel senso di prevedere che la suddetta nomina avvenga mediante decreto del Presidente della Repubblica;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 3, comma 1, lettera *h*), si dovrebbe specificare il richiamo generico ivi contenuto.

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

La III Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge n. 1921, di conversione del decreto-legge n. 146/2013, « Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria »;

valutato favorevolmente l'adempimento dell'obbligo internazionale assunto in sede ONU per l'istituzione di un organismo indipendente a tutela dei detenuti;

ribadita l'urgenza di adempiere ad analoghi obblighi internazionali relativamente all'introduzione del reato di tortura ed all'istituzione della Commissione nazionale di promozione e protezione dei diritti umani;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità che i componenti dell'organo di garanzia ricevano un'indennità tale da consentire loro di svolgere con efficacia il mandato assegnato.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 1921 di conversione in legge del decreto-legge n. 146 del 2013, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

i meccanismi richiamati dalla relazione tecnica a presidio dell'invarianza finanziaria delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, lettera *a),* e 2 e all'articolo 3, commi 1, lettera *h),* e 2, concernenti il numero delle persone che saranno sottoposte a procedure di controllo mediante mezzi elettronici in forza sia delle nuove disposizioni introdotte, sia dell'attuale dotazione di strumenti nella disponibilità delle Forze di polizia, appaiono suscettibili di garantire la neutralità finanziaria delle suddette disposizioni, dal momento che,

come risulta dagli elementi forniti dal Ministero dell'interno, sono stati stanziati nello stato di previsione del medesimo Ministero appositi fondi con i quali è stato possibile avviare un piano diretto ad incrementare le disponibilità dei suddetti mezzi elettronici al fine di soddisfare le nuove esigenze derivanti anche dall'attuazione delle norme del presente decreto;

le disposizioni di cui agli articoli 2, 4 e 5 concernenti, rispettivamente, la detenzione e cessione illecita di stupefacenti, l'aumento delle detrazioni di pena per liberazione anticipata e l'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive minori, per quanto suscettibili di determinare una riduzione delle spese dirette di mantenimento in carcere, non necessariamente condurranno ad una riduzione degli stanziamenti di bilancio per l'amministrazione competente, posto che le rivenienti disponibilità potranno essere destinate ad alimentare i settori dell'Amministrazione penitenziaria più esposti e a potenziare gli interventi tesi al miglioramento delle attuali condizioni detentive;

qualora il numero dei soggetti da sottoporre a specifici trattamenti, ai sensi del predetto articolo 2, sia superiore al numero dei posti disponibili presso le strutture del Servizio sanitario nazionale o convenzionale risulta comunque possibile il ricorso a trattamenti terapeutici riabilitativi o psicofarmacologici nello stato di detenzione domiciliare;

dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a),* non discenderà l'obbligo di istituire su tutto il territorio nazionale nuove figure di garante regionale e locale dei diritti dei detenuti sul territorio, in considerazione della possibilità di rivolgere le istanze di reclamo a più soggetti istituzionali;

l'ampliamento dell'istituto dell'affidamento in prova ai servizi sociali, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *c), d)* ed *e)*, potrà essere svolto dai competenti uffici del Ministero della giustizia senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

le misure introdotte dall'articolo 6 risultano, nel medio periodo, neutrali dal punto di vista finanziario, dal momento che i cittadini extracomunitari destinatari della misura alternativa dell'espulsione prevista dal suddetto articolo sarebbero comunque destinati ad essere allontanati dal territorio dello Stato una volta finito di scontare la pena detentiva cui sono stati condannati;

il diritto alla difesa in caso di ricorso avverso il decreto di espulsione disposto dal questore è già garantito a legislazione vigente ed è finanziato attraverso il capitolo 1360 delle spese di giustizia del Ministero della giustizia, su cui gravano altresì gli oneri per il patrocino a spese dello Stato;

la costituzione dell'ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, di cui all'articolo 7, non comporta alcun impatto sull'assetto funzionale ed organizzativo del Ministero, poiché il personale del suddetto Ministero,

in aggiunta ai normali compiti amministrativi, svolgerà attività di mera segreteria organizzativa e di coordinamento del Garante nell'ambito degli adempimenti già espletati, avvalendosi delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e che al Garante medesimo non spetterà alcuna indennità o emolumento, ma solo il diritto al rimborso delle spese;

i decreti ministeriali indicati all'articolo 8, ai fini della concessione delle agevolazioni fiscali e contributive per i datori di lavoro che assumono detenuti, fanno riferimento, per l'anno 2013, alle risorse complessive assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 270, della legge n. 228 del 2012, pari ad euro 16 milioni – di cui euro 7.065.430 già versati all'Agenzia delle entrate a titolo di mero acconto sulle agevolazioni fiscali e contributive in corso di accertamento, ed euro 8.934.570 iscritti nei residui passivi dello stato di previsione del Ministero della giustizia, ad apposito capitolo – mentre per l'anno 2014 e seguenti, faranno riferimento alle risorse disponibili a legislazione vigente, ammontanti ad euro 10.148.112 a regime;

tali decreti istituiranno un meccanismo che, attraverso modalità telematiche, consentirà alle imprese di fruire delle agevolazioni spettanti nel rispetto dei limiti e delle risorse annualmente stanziate sul medesimo capitolo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti competenza, il disegno di legge n. 1921 Governo: « Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2013,

n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria »;

evidenziate alcune lacune presenti nel testo approvato dal Governo, pur ritenendo apprezzabili, in linea generale, le misure recate dal provvedimento in titolo nell'ottica di porre rimedio alla grave e drammatica situazione carceraria;

rilevato, innanzitutto, il mancato riferimento al tema della medicina penitenziaria, ritenuto invece fondamentale nell'ambito di un contesto normativo concernente la tutela dei diritti dei detenuti, anche alla luce dei recenti tragici episodi riguardanti soggetti gravemente malati che si trovano in stato di detenzione;

rilevata altresì l'assenza di disposizioni attinenti al tema della genitorialità, che sarebbe invece necessario trattare in considerazione dell'importanza di garantire che i rapporti tra i genitori detenuti e i loro figli siano mantenuti anche grazie allo svolgimento di colloqui in luoghi idonei all'interno delle strutture carcerarie;

ravvisata inoltre, sempre con riferimento alla tutela del diritto alla genitorialità, l'esigenza di considerare specificamente i casi in cui sia imputata una donna incinta ovvero una madre con figli di età non superiore a dieci anni con lei conviventi, prevedendo che la custodia cautelare possa essere disposta presso case-famiglia protette;

evidenziato infine che la previsione di un maggior ricorso all'affidamento in prova al servizio sociale comporterà necessariamente maggiori oneri per gli enti locali,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire nel decreto-legge in titolo una disposizione volta a prevedere misure idonee al fine di garantire la qualità dell'assistenza medica per i carcerati, anche fornendo al personale impegnato nelle carceri quei livelli di formazione e di aggiornamento specifico che consentano loro di fronteggiare con maggiore competenza le situazioni con cui sono obbligati a confrontarsi giorno per giorno;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere una disposizione volta a consentire, nel caso in cui il condannato sottoposto a trattamenti terapeutici finalizzati alla cura di malattie ad esito infausto non risponda più ai trattamenti medesimi, che la pena possa essere eseguita presso l'abitazione del condannato o presso una struttura sanitaria pubblica ovvero una struttura privata accreditata;

c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere nel decreto-legge in oggetto una norma specifica sul tema della genitorialità, al fine di assicurare che gli incontri tra i detenuti e i loro

figli minori si svolgano all'interno delle strutture carcerarie in ambienti idonei e secondo modalità specifiche, garantendo ai minori la possibilità di trascorrere tempo ludico e affettivo con il proprio genitore detenuto in quantità superiore ai regolamenti vigenti;

d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di considerare espressamente i casi in cui sia imputata una donna incinta ovvero una madre con figli di età non superiore a dieci anni con lei conviventi, prevedendo che la custodia cautelare possa essere disposta presso case-famiglia protette;

e) valuti la Commissione di merito l'opportunità di tenere conto, per quanto attiene alla copertura finanziaria del provvedimento, dei maggiori oneri che graveranno sugli enti locali a seguito del maggiore ricorso all'affidamento ai servizi sociali previsti dal provvedimento stesso.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo n. 1921, di conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante: « Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria », in corso di discussione presso la II Commissione della Camera;

rilevato che:

il decreto-legge è riconducibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l)* (giurisdizione e norme processuali, ordinamento penale) e lettera *e)* (sistema tributario dello Stato) della Costituzione;

l'articolo 3, comma 1, lett. *a)*, novella l'articolo 35 della legge sull'ordinamento penitenziario (n. 354 del 1975), modificando la disciplina sul diritto di reclamo da parte dei detenuti e degli internati, di cui al medesimo articolo 35, e in particolare ampliando l'elenco dei soggetti istituzionali ai quali i detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami: in particolare, per quanto riguarda le regioni, è stato previsto che istanze o reclami possano essere inoltrati, oltre che al presidente della giunta regionale, come già previsto, anche ai garanti regionali o locali;

in linea con la disposizione citata, che riconosce l'esistenza di garanti regionali e locali per i diritti dei detenuti, l'articolo 7 prevede tra i compiti del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute

o private della libertà personale – che viene istituito con il medesimo articolo 7 – quello di promuovere i rapporti di collaborazione con i garanti territoriali;

secondo la relazione tecnica (articolo 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009) che accompagna il disegno di legge in esame, la citata previsione dell'articolo 3 « non comporta la necessità di istituire nuove figure di garante regionale o locale, organismi peraltro già ampiamente diffusi sul territorio »;

potrebbe essere opportuno chiarire espressamente che le predette disposizioni non determinano per le autonomie territoriali l'obbligo di istituire organismi di questo tipo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 3, dopo le parole « i garanti regionali o locali dei diritti dei detenuti », e all'articolo 7, dopo le parole « i garanti territoriali », valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire le seguenti: « ove previsti », in modo da chiarire che non sussiste per le autonomie territoriali alcun obbligo di istituire organismi di questo tipo.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

Conversione in legge, con modificazione, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria, è convertito in legge **con la modificazione riportata in allegato alla presente legge**.

2. *Identico*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONE APPORTATA DALLA COMMISSIONE

All'articolo 3, comma 1, lettera a), *capoverso ART. 35, primo comma, al numero 1), le parole:* « al direttore dell'ufficio ispettivo, » *sono soppresse.*

DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE 2013, N. 146

Decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 300 del 23 dicembre 2013.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per ridurre con effetti immediati il sovraffollamento carcerario, in particolare, sul versante della legislazione penale in materia di modalità di controllo degli arresti domiciliari, di reati concernenti le sostanze stupefacenti, di misure alternative alla detenzione, della misura sostitutiva dell'espulsione del condannato cittadino extracomunitario, di esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi;

Ritenuta, altresì, la necessità di introdurre misure straordinarie e temporanee, complementari ai predetti interventi, in materia di liberazione anticipata;

Ritenuta la necessità di rafforzare la tutela dei diritti delle persone detenute attraverso l'introduzione di un nuovo procedimento giurisdizionale davanti al magistrato di sorveglianza ed attraverso l'istituzione della figura del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o comunque private della libertà personale;

Ritenuta la necessità di introdurre misure di semplificazione nella trattazione di alcune materie devolute alla cognizione della magistratura di sorveglianza;

Ritenuta la necessità di chiarire che l'ammontare massimo dei crediti di imposta mensili concessi ai datori di lavoro in favore di detenuti ed internati è riferito, per l'anno 2013, a tutti i mesi;

Ritenuta altresì la necessità di prorogare il termine per l'adozione del regolamento di attuazione della legge 22 giugno 2000, n. 193, e successive modificazioni, e della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, in modo da assicurare la concedibilità, anche per l'anno 2013, dei benefici e degli sgravi concessi ai datori di lavoro in favore di detenuti ed internati, in considerazione della particolare importanza che il lavoro assume nel percorso rieducativo e trattamentale;

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LA MODIFICAZIONE APPORTATA DALLA COMMISSIONE

—

(segue: testo del decreto-legge)

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Vicepresidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Modifiche al codice di procedura penale).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, di approvazione del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 275-*bis*, comma 1, primo periodo, le parole « se lo ritiene necessario » sono sostituite dalle seguenti parole: « salvo che le ritenga non necessarie ».

b) all'articolo 678, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1.* Salvo quanto stabilito dal successivo comma 1-*bis*, il tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza, e il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti ai ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale, alle misure di sicurezza e alla dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere procedono, a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del difensore o di ufficio, a norma dell'articolo 666. Tuttavia, quando vi è motivo di dubitare dell'identità fisica di una persona, procedono a norma dell'articolo 667 comma 4. »;

c) all'articolo 678, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

« *1-bis*. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito e alla esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata, ed il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione ed alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, anche in casi particolari, procedono a norma dell'articolo 667 comma 4. ».

2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1, lettera *a)*, è differita al giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della legge di conversione del presente decreto.

(segue: testo del decreto-legge comprendente la modificazione apportata dalla Commissione)

ARTICOLO 1.

(Modifiche al codice di procedura penale).

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 2.

(Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. Delitto di condotte illecite in tema di sostanze stupefacenti o psicotrope di lieve entità).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 73, il comma 5 è sostituito dal seguente comma:

« *5.* Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000. »;

b) all'articolo 94, il comma 5 è abrogato.

(segue: testo del decreto-legge comprendente la modificazione apportata dalla Commissione)

ARTICOLO 2.

(Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. Delitto di condotte illecite in tema di sostanze stupefacenti o psicotrope di lieve entità).

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 3

(Modifiche all'ordinamento penitenziario).

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 35 è così sostituito:

« ART. 35. *(Diritto di reclamo)*. – I detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa:

1) al direttore dell'istituto, al provveditore regionale, **al direttore dell'ufficio ispettivo,** al capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e al Ministro della giustizia;

2) alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto;

3) al garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti dei detenuti;

4) al presidente della giunta regionale;

5) al magistrato di sorveglianza;

6) al Capo dello Stato »;

b) dopo l'articolo 35 è aggiunto il seguente:

« 35-*bis*. *(Reclamo giurisdizionale)*. – *1.* Il procedimento relativo al reclamo di cui all'articolo 69, comma 6, si svolge ai sensi degli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale. Salvi i casi di manifesta inammissibilità della richiesta a norma dell'articolo 666, comma 2, del codice di procedura penale, il magistrato di sorveglianza fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso anche all'amministrazione interessata, che ha diritto di comparire ovvero di trasmettere osservazioni e richieste.

2. Il reclamo di cui all'articolo 69, comma 6, lettera *a)* è proposto nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento.

3. In caso di accoglimento, il magistrato di sorveglianza, nelle ipotesi di cui all'articolo 69, comma 6, lettera *a)*, dispone l'annullamento del provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare. Nelle ipotesi di cui all'articolo 69, comma 6, lettera *b)*, accertate la sussistenza e l'attualità del pregiudizio, ordina all'amministrazione di porre rimedio.

4. Avverso la decisione del magistrato di sorveglianza è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge, nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito.

(segue: testo del decreto-legge comprendente la modificazione apportata dalla Commissione)

ARTICOLO 3

(Modifiche all'ordinamento penitenziario).

1. *Identico:*

a) identico:

« ART. 35. *(Diritto di reclamo). – Identico:*

1) al direttore dell'istituto, al provveditore regionale, al capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e al Ministro della giustizia;

2) *identico;*

3) *identico;*

4) *identico;*

5) *identico;*

6) *identico »;*

b) identica;

(segue: testo del decreto-legge)

5. In caso di mancata esecuzione del provvedimento non più soggetto ad impugnazione, l'interessato o il suo difensore munito di procura speciale possono richiedere l'ottemperanza al magistrato di sorveglianza che ha emesso il provvedimento. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale.

6. Il magistrato di sorveglianza, se accoglie la richiesta:

a) ordina l'ottemperanza, indicando modalità e tempi di adempimento, tenuto conto del programma attuativo predisposto dall'amministrazione al fine di dare esecuzione al provvedimento, sempre che detto programma sia compatibile con il soddisfacimento del diritto;

b) dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del provvedimento rimasto ineseguito;

c) se non sussistono ragioni ostative, determina, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, entro il limite massimo di 100 euro per ogni giorno. La statuizione costituisce titolo esecutivo;

d) nomina, ove occorra, un commissario *ad acta*.

7. Il magistrato di sorveglianza conosce di tutte le questioni relative all'esatta ottemperanza, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario.

8. Avverso il provvedimento emesso in sede di ottemperanza è sempre ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge. »;

c) all'articolo 47, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

« *3-bis*. L'affidamento in prova può, altresì, essere concesso al condannato che deve espiare una pena, anche residua, non superiore a quattro anni di detenzione, quando abbia serbato, quantomeno nell'anno precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in espiazione di pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero in libertà, un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2. »;

(segue: testo del decreto-legge comprendente la modificazione apportata dalla Commissione)

c) identica;

(segue: testo del decreto-legge)

d) all'articolo 47, il comma 4 è sostituito dal seguente comma:

« *4*. L'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione. Quando sussiste un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza può essere proposta al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione. Il magistrato di sorveglianza, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga, dispone la liberazione del condannato e l'applicazione provvisoria dell'affidamento in prova con ordinanza. L'ordinanza conserva efficacia fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato trasmette immediatamente gli atti, che decide entro sessanta giorni. »;

e) all'articolo 47, comma 8, infine è aggiunto il seguente periodo: « Le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate, su proposta del direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna, dal magistrato di sorveglianza, anche in forma orale nei casi di urgenza. »;

f) all'articolo 47-*ter*, il comma 4-*bis* è abrogato;

g) l'articolo 51-*bis* è così sostituito:

« 51-*bis*. *(Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà). – 1.* Quando, durante l'attuazione dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare o della detenzione domiciliare speciale o del regime di semilibertà, sopravviene un titolo di esecuzione di altra pena detentiva, il pubblico ministero informa immediatamente il magistrato di sorveglianza, formulando contestualmente le proprie richieste. Il magistrato di sorveglianza, se rileva, tenuto conto del cumulo delle pene, che permangono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 47 o ai commi 1 e 1-*bis* dell'articolo 47-*ter* o ai commi 1 e 2 dell'articolo 47-*quinquies* o ai primi tre commi dell'articolo 50, dispone con ordinanza la prosecuzione della misura in corso; in caso contrario, ne dispone la cessazione.

2. Avverso il provvedimento di cui al comma 1 è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 69-*bis*. »;

(segue: testo del decreto-legge comprendente la modificazione apportata dalla Commissione)

d) identica;

e) identica;

f) identica;

g) identica;

(segue: testo del decreto-legge)

h) dopo l'articolo 58-*quater* è aggiunto il seguente articolo:

« 58-*quinquies*. *(Particolari modalità di controllo nell'esecuzione della detenzione domiciliare)*. – *1*. Nel disporre la detenzione domiciliare, il magistrato o il tribunale di sorveglianza possono prescrivere procedure di controllo anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, conformi alle caratteristiche funzionali e operative degli apparati di cui le Forze di polizia abbiano l'effettiva disponibilità. Allo stesso modo può provvedersi nel corso dell'esecuzione della misura. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale. ».

i) all'articolo 69 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 5, le parole « nel corso del trattamento » sono soppresse;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« *6*. Provvede a norma dell'articolo 35-*bis* sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti:

a) le condizioni di esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell'organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolpa; nei casi di cui all'articolo 39, comma 1, numeri 4 e 5, è valutato anche il merito dei provvedimenti adottati;

b) l'inosservanza da parte dell'amministrazione di disposizioni previste dalla presente legge e dal relativo regolamento, dalla quale derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti. ».

2. L'efficacia della disposizione contenuta nel comma 1, lettera *h)*, capoverso 1, è differita al giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della legge di conversione del presente decreto.

(segue: testo del decreto-legge comprendente la modificazione apportata dalla Commissione)

h) identica;

i) identica.

2. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 4.

(Liberazione anticipata speciale).

1. Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 è pari a settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata.

2. Ai condannati che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abbiano già usufruito della liberazione anticipata, è riconosciuta per ogni singolo semestre la maggiore detrazione di trenta giorni, sempre che nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione.

3. La detrazione prevista dal comma precedente si applica anche ai semestri di pena in corso di espiazione alla data dell'1° gennaio 2010.

4. Ai condannati per taluno dei delitti previsti dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 la liberazione anticipata può essere concessa nella misura di settantacinque giorni, a norma dei commi precedenti, soltanto nel caso in cui abbiano dato prova, nel periodo di detenzione, di un concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della personalità.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai condannati ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare, relativamente ai periodi trascorsi, in tutto o in parte, in esecuzione di tali misure alternative.

(segue: testo del decreto-legge comprendente la modificazione apportata dalla Commissione)

ARTICOLO 4.

(Liberazione anticipata speciale).

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 5.

(Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi).

1. All'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, modificata dall'articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, le parole: « Fino alla completa attuazione del piano straordinario penitenziario nonché in attesa della riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013, » sono soppresse.

(segue: testo del decreto-legge comprendente la modificazione apportata dalla Commissione)

ARTICOLO 5.

(Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi).

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 6.

(Modifiche al testo unico in materia di immigrazione).

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente periodo:

« Essa non può essere disposta nei casi di condanna per i delitti previsti dal presente testo unico, per i quali è stabilita la pena detentiva superiore nel massimo a due anni, ovvero per uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera *a)* del codice di procedura penale, fatta eccezione per quelli consumati o tentati di cui agli articoli 628, terzo comma e 629, secondo comma, del codice penale. »;

b) al comma 5, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente:

« In caso di concorso di reati o di unificazione di pene concorrenti, l'espulsione è disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena relativa alla condanna per reati che non la consentono. »;

c) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti commi:

« *5-bis*. Nei casi di cui al comma 5, all'atto dell'ingresso in carcere di un cittadino straniero, la direzione dell'istituto penitenziario richiede al questore del luogo le informazioni sulla identità e nazionalità dello stesso. Nei medesimi casi, il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorità diplomatiche e procede all'eventuale espulsione dei cittadini stranieri identificati. A tal fine, il Ministro della giustizia ed il Ministro dell'interno adottano i necessari strumenti di coordinamento.

5-ter. Le informazioni sulla identità e nazionalità del detenuto straniero sono inserite nella cartella personale dello stesso prevista dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. »;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente comma:

« *6*. Salvo che il questore comunichi che non è stato possibile procedere all'identificazione dello straniero, la direzione dell'istituto penitenziario trasmette gli atti utili per l'adozione del provvedimento di espulsione al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. Il magistrato decide con decreto motivato, senza formalità. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, allo straniero e al suo difensore, i quali, entro il termine di dieci giorni, possono proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Se lo straniero non è assistito da un difensore di fiducia, il magistrato provvede alla nomina di un difensore d'ufficio. Il tribunale decide nel termine di 20 giorni. ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente la modificazione apportata dalla Commissione)

ARTICOLO 6.

(Modifiche al testo unico in materia di immigrazione).

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 7.

(Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale).

1. È istituito, presso il Ministero della giustizia, il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, di seguito denominato « Garante nazionale ».

2. Il Garante nazionale è costituito in collegio, composto dal presidente e da due membri, i quali restano in carica per cinque anni non prorogabili. Essi sono scelti tra persone, non dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che assicurano indipendenza e competenza nelle discipline afferenti la tutela dei diritti umani, e sono nominati, previa delibera del Consiglio dei ministri, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, sentite le competenti commissioni parlamentari.

3. I componenti del Garante nazionale non possono assumere cariche istituzionali, anche elettive, ovvero incarichi di responsabilità in partiti politici. Sono immediatamente sostituiti in caso di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico, grave violazione dei doveri inerenti all'ufficio, ovvero nel caso in cui riportino condanna penale definitiva per delitto non colposo. Essi non hanno diritto ad indennità od emolumenti per l'attività prestata, fermo restando il diritto al rimborso delle spese.

4. Alle dipendenze del Garante nazionale, che si avvale delle strutture e delle risorse messe a disposizione dal Ministro della giustizia, è istituito un ufficio composto da personale dello stesso Ministero, scelto in funzione delle conoscenze acquisite negli ambiti di competenza del Garante. La struttura e la composizione dell'ufficio sono determinate con successivo regolamento del Ministro della giustizia, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Il Garante nazionale, oltre a promuovere e favorire rapporti di collaborazione con i garanti territoriali, ovvero con altre figure istituzionali comunque denominate, che hanno competenza nelle stesse materie:

a) vigila, affinché l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati, dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai princìpi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;

(segue: testo del decreto-legge comprendente la modificazione apportata dalla Commissione)

ARTICOLO 7.

(Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale).

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

b) visita, senza necessità di autorizzazione, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari e le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, le comunità terapeutiche e di accoglienza o comunque le strutture pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti domiciliari, gli istituti penali per minori e le comunità di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonché, previo avviso e senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso, le camere di sicurezza delle Forze di polizia, accedendo, senza restrizioni, a qualunque locale adibito o comunque funzionale alle esigenze restrittive;

c) prende visione, previo consenso anche verbale dell'interessato, degli atti contenuti nel fascicolo della persona detenuta o privata della libertà personale e comunque degli atti riferibili alle condizioni di detenzione o di privazione della libertà;

d) richiede alle amministrazioni responsabili delle strutture indicate alla lettera *b)* le informazioni e i documenti necessari; nel caso in cui l'amministrazione non fornisca risposta nel termine di trenta giorni, informa il magistrato di sorveglianza competente e può richiedere l'emissione di un ordine di esibizione;

e) verifica il rispetto degli adempimenti connessi ai diritti previsti agli articoli 20, 21, 22, e 23 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, presso i centri di identificazione e di espulsione previsti dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, accedendo senza restrizione alcuna in qualunque locale;

f) formula specifiche raccomandazioni all'amministrazione interessata, se accerta violazioni alle norme dell'ordinamento ovvero la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti ai sensi dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354. L'amministrazione interessata, in caso di diniego, comunica il dissenso motivato nel termine di trenta giorni;

g) trasmette annualmente una relazione sull'attività svolta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché al Ministro dell'interno e al Ministro della giustizia.

(segue: testo del decreto-legge comprendente la modificazione apportata dalla Commissione)

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 8.

(Disposizioni di proroga per l'adozione dei decreti relativi alle agevolazioni e agli sgravi per l'anno 2013 da riconoscersi ai datori di lavoro in favore di detenuti ed internati).

1. È prorogato per un periodo massimo di sei mesi, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il termine per l'adozione, per l'anno 2013, dei decreti del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previsti dall'articolo 4 della legge 22 giugno 2000, n. 193, come successivamente modificata, e dall'articolo 4, comma 3-*bis*, della legge 8 novembre 1991, n. 381, come successivamente modificata, ai fini rispettivamente della determinazione delle modalità e dell'entità delle agevolazioni e degli sgravi fiscali, concessi per l'anno 2013 sulla base delle risorse destinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in attuazione dell'articolo 1, comma 270, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in favore delle imprese che assumono lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all'esterno, e per l'individuazione della misura percentuale della riduzione delle aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute alle cooperative sociali per la retribuzione corrisposta ai lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all'esterno, o ai lavoratori ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari.

2. L'ammontare massimo dei crediti di imposta mensili concessi a norma dell'articolo 3 della legge 22 giugno 2000, n. 193, e successive modificazioni, deve intendersi esteso all'intero anno 2013.

(segue: testo del decreto-legge comprendente la modificazione apportata dalla Commissione)

ARTICOLO 8.

(Disposizioni di proroga per l'adozione dei decreti relativi alle agevolazioni e agli sgravi per l'anno 2013 da riconoscersi ai datori di lavoro in favore di detenuti ed internati).

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 9.

(Copertura finanziaria).

1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

(segue: testo del decreto-legge comprendente la modificazione apportata dalla Commissione)

ARTICOLO 9.

(Copertura finanziaria).

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 10.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 2013.

NAPOLITANO

LETTA, *Presidente del Consiglio dei ministri.*

ALFANO, *Vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell'interno.*

CANCELLIERI, *Ministro della giustizia.*

SACCOMANNI, *Ministro dell'economia e delle finanze.*

Visto, *il Guardasigilli:* CANCELLIERI.

(segue: testo del decreto-legge comprendente la modificazione apportata dalla Commissione)

€ 4,00



17PDL0016080